

TRIBUNALE DI MESSINA

SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 669 duodecies c.p.c. per l'attuazione dell'ordinanza d'urgenza n. 59/2020 emessa dal Giudice del Lavoro dr.ssa V. Totaro in data 20.08.2020 nel procedimento n. 3238/2020-1 R.G.LAV.

Nell'interesse del **prof. Antonino Ceraolo**, nato a Messina il 09.04.1971 ed ivi residente in Viale Principe Umberto n.119/C (CF. CRLNN61D09F158), docente di scuola secondaria di II grado (classe di concorso A045 Scienze economico-aziendali), rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Andrea Torre e Daniele Straface del Foro di Messina con studio in Messina via Cesareo n.20 giusta procura in atti

ricorrente;

contro

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA IN PERSONA DEL MINISTRO P.T.**, con sede in Roma al Viale Trastevere, 76/a, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale di Messina con sede in via dei Mille n. 65 (indirizzo Pec: messina@mailcert.avvocaturastato.it);
- **UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI MILANO**, con sede in Milano, Via Luigi Soderini, 24, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale di Messina con sede in via dei Mille n. 65 (indirizzo Pec: messina@mailcert.avvocaturastato.it);
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA**, in persona del Dirigente *pro tempore*, con sede in Milano, Via Luigi Soderini 24, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale di Messina con sede in Via dei Mille n. 65 (indirizzo Pec: messina@mailcert.avvocaturastato.it);
- **UFFICIO VIII AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI MESSINA**, con sede in Via S. Paolo n. 361, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale di Messina con sede in via dei Mille n.65 (indirizzo Pec: messina@mailcert.avvocaturastato.it);

resistenti;

PREMESSO CHE

- Con ordinanza n. 59/2020 del 20 agosto 2020 e notificata in data 28.08.2020, il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Messina Dott.ssa V. Totaro, in seno al Proc. n. 3238/2020-1 R.G.LAV., ordinava al Ministero dell'Istruzione e dell'Università e della Ricerca, all'Ufficio Scolastico Provinciale di Milano, all'Ufficio Scolastico Regionale



per la Sicilia e all'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio VIII per la Provincia di Messina, in persona dei rispettivi rappresentanti pro tempore, **di provvedere all'immediato trasferimento interprovinciale del ricorrente prof. Antonino Ceralo presso l'Istituto MEIS00800V – IS ISA CONTI ELLER VAINICHER di Lipari** quale docente di scuola secondaria di II grado, classe di concorso A045, con la precedenza di cui all'art. 21 della legge n. 104/1992;

- in data 01.09.2020 il prof. Antonino Ceraolo chiedeva l'assegnazione provvisoria dalla scuola MEIS008V – IS ISA CONTI ELLER VAINICHER di Lipari alla scuola Antonello di Messina per l'a.s. 2020/2021;

- in data 13.04.2021 il prof. Antonino Ceraolo proponeva domanda di trasferimento per mobilità provinciale dalla scuola di Lipari a Messina per l'a.s. 2021/2022;

- nessuna valutazione dei servizi prestati e del diritto di precedenza a lui spettante in forza della legge n.104/1992 veniva effettuata dal Ministero e dagli Uffici Scolastici competenti a seguito della domanda di trasferimento/mobilità provinciale proposta per l'a.s. 2021/2022;

- in data 10.06.2021 il prof. Ceraolo proponeva reclamo per il mancato trasferimento/mobilità provinciale per l'a.s. 2021/2022 e per la mancata attribuzione della precedenza e scelta prioritaria;

- a seguito dei reclami proposti, il prof. Antonino Ceraolo apprendeva che, inspiegabilmente, il MIUR non aveva provveduto all'attuazione dell'ordinanza emessa in data 20.08.2020 dal G.L. presso il Tribunale di Messina Dott.ssa V. Totaro;

- con provvedimento del 16.07.2021 il Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina Dr.ssa G. Bellino, in seno al procedimento di merito n. 3238/2020 R.G., rinviava la causa per la discussione all'udienza del 20.10.2021 ore 9,00 e, quindi, in data successiva all'inizio dell'anno scolastico 2021/2022;

RITENUTO CHE

la mancata attuazione, da parte del MIUR e degli Uffici scolastici resistenti, del provvedimento cautelare di cui in premessa comporta un pregiudizio irreparabile al prof. Ceraolo che, pur essendo titolare del diritto di precedenza di cui all'art. 21 della legge n. 104/1992 riconosciutogli con l'ordinanza emessa dal G.L. presso il Tribunale di Messina Dott.ssa V. Totaro in seno al procedimento n. 3238/2020-1 R.G. LAV. in data 20.08.2020, non ha potuto proporre domanda di trasferimento/mobilità provinciale per l'a.s. 2021/2022 ma solo domanda di trasferimento/mobilità interprovinciale dall'I.S.S. "Frisi" di Milano a Messina, come se il provvedimento d'urgenza del 20.08.2020 non fosse stato



mai emesso, con il concreto rischio di dover raggiungere, all'inizio del prossimo anno scolastico nel mese di settembre 2021, la vecchia sede di Milano dal momento che dovrà concorrere per la medesima classe di concorso (A045 Scienze Economico Aziendali) con i colleghi che hanno chiesto il trasferimento interprovinciale e non solo, com'è suo diritto, con quelli della Provincia di Messina.

Dall'esame del portale delle istanze *on line* del Ministero (che si allega), risulta infatti che il MIUR ha ignorato il provvedimento cautelare di cui si chiede in questa sede l'immediata attuazione.

Per quanto sopra detto

Il prof. Antonino Ceraolo, come sopra generalizzato e difeso, con il presente ricorso,

CHIEDE

che la S.V., previa concessione di termine per la notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione udienza, voglia procedere all'attuazione della misura cautelare di cui all'ordinanza n. 59 del 20.08.2020 emesso dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina Dott.ssa Totaro in seno al procedimento n. 3238/2020-1 R.G. LAV. determinandone, ove occorra, le modalità ed emettendo i provvedimenti opportuni e idonei affinché siano garantiti i diritti al medesimo riconosciuti in via d'urgenza ma non attuati dagli Uffici MIUR competenti.

Messina, lì 22.07.2021

Avv. Andrea Torre

Avv. Daniele Straface

Si allegano:

- 1) domanda di assegnazione interprovinciale per l'A.S. 2021/2022 convalidata dal MIUR da cui risulta che ad oggi la provincia di titolarità del prof. Ceraolo è Milano;
- 2) reclamo del 10.06.2021 con avvenuta consegna certificata all'USP Ambito Territoriale di Messina.

